FONDAZIONE EDMUND MACH



ARTISTA:

OGGETTO APPALTO:

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI OPERE D'ARTE PER IL PALAZZO RICERCA E CONOSCENZA DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH



(articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08)

INDICE:

1 PREMESSA	1
2 ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA	4
2.1 ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA DELL'AZIENDA COMMITTENTE	4
3 ATTIVITÀ AFFIDATA IN APPALTO	
3.1 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI OPERE D'ARTE	5
3.2 Specifiche sull'esecuzione delle attività in contratto	5
4 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
4.1 Aree d'esecuzione dei lavori	
4.2 LINEE ELETTRICHE E SOTTOSERVIZI (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, ECC.) IN ESERCIZIO NELLE AREE DI LAVOR	:o.5
4.3 ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN ATTO NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI	5
4.4 ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE	≣6
4.5 AREE DESTINATE AL DEPOSITO DEI MATERIALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	_
4.6 Personale del committente incaricato di collaborare con l'impresa appaltatrice	6
4.7 UBICAZIONE DEI SISTEMI DI ALLARME E DI COMUNICAZIONE NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI	6
4.8 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA ALLA DITTA APPALTATRICE	
(PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE, PIANO DELLE EMERGENZE, ECC.)	
5 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	
5.1 RISCHIO INCENDIO	6
5.2 RISCHIO ELETTRICO	
6 RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	7
6.1 RISCHIO INVESTIMENTO	7
6.2 RISCHIO SCHIACCIAMENTI E URTI	7
7 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	7
7.1 RISCHIO INCENDIO	7
7.2 RISCHIO ELETTRICO	7
7.3 RISCHIO INVESTIMENTO	7
7.4 RISCHIO INVESTIMENTO	7
8 INTERFERENZE TRA I LAVORATORI DELLA COMMITTENZA E DELL'IMPRESA APPALTATRICE	8
8.1 Individuazione dei rischi interferenziali	8
8.2 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI	8
9 ALLEGATI	R

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	DATA	PAR.	PAG.		MOTIVO	
00	21.05.2014	-	-		Emissione documento	
Prevenz	ibile del Servizione e Protezion a Eleonora Ross	ne				
Elaborazione			Firma per approvazione Datore di Lavoro		Firma per accettazione Artista affidataria	
CODIA EMESSA IN FORMA						
COPIA EMESSA IN FORMA						
⊠ controllata			non controllata			



REV. 00 21.05.2014

Pag. 1 di 8

1 PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione del Rischio è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni, e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
- incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 cita che "il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le



REV. 00 21.05.2014

Pag. 2 di 8

misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n.163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonchè ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida in contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra qli atti contrattuali.

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante



REV. 00 21.05.2014

Pag. 3 di 8

dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

REV. 00 21.05.2014

Pag. 4 di 8

2 ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA

2.1 Organigramma per la sicurezza dell'azienda committente

Denominazione sociale:	Fondazione Edmund Mach
Indirizzo:	via Edmondo Mach, 1
Cap e Comune:	38010 San Michele a/A. (TN)
Provincia:	Trento
Telefono:	0461 – 61.51.11
Fax:	0461 - 65.08.72
E-mail:	info@fmach.it

Direttore Generale:	Dott. Mauro Fezzi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:	Dott. ssa Eleonora Rossi
Indirizzo:	Via Edmondo Mach, 1 38010 S. Michele a/A (TN)
Telefono:	0461 – 61.55.53

Medico del Lavoro:	Dott. Michele Tommasini c/o Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Nucleo Operativo Medico Competente
Indirizzo:	Via Malta, 6 38100 Trento
Telefono:	0461 – 90.43.21



REV. 00 21.05.2014

Pag. 5 di 8

3 ATTIVITÀ AFFIDATA IN APPALTO

3.1 Fornitura e installazione di opere d'arte.

All'interno della Fondazione Edmund Mach la ditta appaltatrice eseguirà la fornitura e installazione di opere d'arte per in Palazzo della Ricerca e della Conoscenza della Fondazione Edmund Mach.

La fornitura avverrà tramite l'accesso di un autocarro dall'ingresso principale della Fondazione Edmund Mach, fino a raggiungere la struttura interessata dall'attività. L'edificio è situato all'interno del complesso della Fondazione Edmund Mach, nella zona sud.

3.2 Specifiche sull'esecuzione delle attività in contratto

Tutte le fasi di accesso al sito, di trasporto e di scarico del materiale dall'automezzo sono totalmente a carico della ditta appaltatrice e non prevedono la collaborazione da parte del personale della Fondazione Mach. Lo scarico, anche frazionato, del materiale dovrà essere effettuato direttamente nei pressi dell'edificio.

4 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 Aree d'esecuzione dei lavori

L'edificio è situato nella parte sud del complesso della Fondazione Edmund Mach ed è facilmente raggiungibile dall'ingresso principale.

4.2 Linee elettriche e sottoservizi (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) in esercizio nelle aree di lavoro

L'area è servita da un impianto elettrico e di messa a terra; è inoltre presente un impianto di illuminazione di sicurezza. A servizio dell'edificio è installato un generatore di corrente che entra in funzione nel caso di mancata erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ente gestore. La cabina di trasformazione a servizio dell'edificio è collocata al piano seminterrato.

L'alimentazione dell'acqua per tutti gli edifici della Fondazione avviene tramite acquedotto proprio alimentato dalla sorgente posta a est del complesso. La rete è comunque collegata alla rete cittadina, che in caso di pressione insufficiente entra automaticamente in funzione al fine di compensare le mancanze.

4.3 Attività produttiva in atto nelle aree interessate dai lavori

All'interno dell'edificio attualmente vengono svolte attività di ufficio, scolastiche e di laboratorio.



REV. 00 21.05.2014

Pag. 6 di 8

4.4 Attrezzature, macchinari ed impianti del committente messe a disposizione della ditta appaltatrice

Nessuno.

Automezzi e qualsiasi altro strumento necessario per il trasporto è a carico della ditta appaltatrice.

4.5 Aree destinate al deposito dei materiali dell'artista

Nessuna: il materiale verrà momentaneamente posizionato all'interno della struttura per poi essere montato all'interno dei vari locali.

4.6 Personale del committente incaricato di collaborare con l'artista

Le persone di riferimento sono i componenti dell' Ufficio Manutenzione della Fondazione Edmund Mach.

4.7 Ubicazione dei sistemi di allarme e di comunicazione nelle aree interessate dai lavori

All'interno dell'edificio è presente un sistema di allarme incendio. Presso gli uffici ed i laboratori sono presenti un apparecchi telefonici fissi.

4.8 Elenco della documentazione fornita alla ditta appaltatrice (procedure di sicurezza da adottare, piano delle emergenze, ecc.)

Planimetria di emergenza del piano terra dell'edificio interessato dalle operazioni di fornitura.

5 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

5.1 Rischio incendio

Il rischio di incendio è intrinseco alla struttura. Il Documento di Valutazione Rischio Incendio è messo a disposizione della ditta appaltatrice.

5.2 Rischio elettrico

Anche il rischio elettrico, come quello incendio, è intrinseco alla struttura.

6 RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'ARTISTA



REV. 00 21.05.2014

Pag. 7 di 8

6.1 Rischio investimento

Il rischio di investimento è dovuto alla presenza del mezzo per la fornitura del materiale della ditta appaltatrice nei pressi dell'ingresso alla struttura.

6.2 Rischio schiacciamenti e urti

Il rischio di schiacciamenti e urti è dovuto alle operazioni di scarico e di trasporto del materiale per raggiungere i locali dove avverrà il montaggio.

7 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

7.1 Rischio incendio

All'interno dell'edificio e negli spazi attigui è severamente vietato fumare ed utilizzare fiamme libere.

Il Documento di Valutazione del Rischio Incendio è visionabile su richiesta presso l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro.

Eventuali anomalie che potrebbero aumentare l'insorgenza di un incendio devono essere tempestivamente comunicate al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Edmund Mach oppure al personale dell'Ufficio Manutenzione.

7.2 Rischio elettrico

Eventuali anomalie all'impianto elettrico che potrebbero aumentare l'insorgenza di un incendio devono essere tempestivamente comunicate al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Edmund Mach oppure al personale dell'Ufficio Manutenzione.

7.3 Rischio investimento

Nel corso delle manovre in vicinanza dell'edificio, la ditta appaltatrice dovrà **procedere a passo d'uomo** per evitare l'investimento di eventuali operatori presenti.

7.4 Rischio schiacciamenti e urti

Le operazioni di scarico del materiale, di trasporto all'interno dei locali e di posizionamento, avverranno in momenti prestabiliti con i componenti dell'Ufficio Manutenzione della Fondazione Edmund Mach, possibilmente in periodi di limitata attività (venerdì pomeriggio).



REV. 00 21.05.2014

Pag. 8 di 8

8 INTERFERENZE TRA I LAVORATORI DELLA COMMITTENZA E DELL'ARTISTA

8.1 Individuazione dei rischi interferenziali

Le interferenze dovute alla presenza simultanea di operatori della committenza, di altre ditte presenti all'interno della struttura e dell'artista sono relative alle fasi di scarico del materiale e di trasporto all'interno dei locali, durante le quali si potranno verificare investimenti o urti.

8.2 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali

Durante le fasi di manovra del mezzo e di scarico del materiale è vietato al personale avvicinarsi per qualunque ragione all'area di lavoro.

Nel posizionamento delle opere d'arte verificare che in corrispondenza della parete interessata e nelle immediate vicinanze non vi sia passaggio o stazionamento di personale della committenza.

9 ALLEGATI

Allegato 01: Planimetrie di emergenza del piano terra dell'edificio.







